

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4620 del 04/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. DOMENICO LAGHI - S.A.S. DI DOMENICO LAGHI & C. con sede legale in Comune di Forlì, Via Cervese n.139. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione ortofrutta sito in Comune di Forlì, Via Cà Mattioli n.2
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4839 del 04/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. DOMENICO LAGHI - S.A.S. DI DOMENICO LAGHI & C. con sede legale in Comune di Forlì, Via Cervese n.139. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione ortofrutta sito in Comune di Forlì, Via Cà Mattioli n.2.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Forlì, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 13/02/2017, assunta al Prot. Com.le 12193 e da Arpa al PGFC/2017/2267 del 14/02/2017, da DOMENICO LAGHI - S.A.S. DI DOMENICO LAGHI & C. nella persona del Socio Accomandatario Domenico Laghi, avente sede legale in Comune di Forlì, Via Cervese n.139, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a lavorazione ortofrutta sito in Comune di Forlì, Via Cà Mattioli n.2, comprensiva di:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. Impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 22247 del 15/03/2017, acquisita al PGFC/2017/3960, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 29/3/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 27279 e da Arpa al PGFC/2017/4859;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 55613 del 30/06/2017 a firma del del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2017/9955, così come rettificato con mail del 30/08/2017;
2. Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le n.31374 del 11/04/2017, acquisito da Arpa al PGFC/2017/5557, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, così come modificato con PEO del 01/09/2017 acquisita al PGFC/2017/12973;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico n° 145 del 01/08/2013 rilasciata dal Comune di Forlì;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di DOMENICO LAGHI - S.A.S. DI DOMENICO LAGHI & C., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **DOMENICO LAGHI - S.A.S. DI DOMENICO LAGHI & C. (C.F./P.IVA 02209070404)** con sede legale in Comune di Forlì, Via Cervese n.139, **per l'insediamento adibito a lavorazione ortofrutta sito in Comune di Forlì, Via Cà Mattioli n.2.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 12193 del 14.02.2017 presentata dal Sig. Laghi Domenico in qualità di Legale Rappresentante della Ditta DOMENICO LAGHI S.A.S. DI DOMENICO LAGHI & C., tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento adibito a lavorazione ortofrutta sito in Via Ca' Mattioli n.2 (foglio 97 particelle 1046) individuati negli atti presentati;
- Visto il parere HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 28612 del 03.04.2017;
- Visto l'atto del Comune di Forlì n°337 del 25.07.2005 con cui veniva autorizzato lo scarico in oggetto, e successivi atti di rinnovo , n° 132 del 10.06.2009, n°145 del 01.08.2013;
- Atteso che la Ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue di cui alla domanda AUA presentata
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo- procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria proveniente dall'insediamento di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- | | |
|--|------------------------|
| - Responsabile dello scarico: | Laghi Domenico |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via Ca' Mattioli n. 2 |
| - Destinazione dell'insediamento: | lavorazione Ortofrutta |
| - Potenzialità dell'insediamento | 450 mc/anno |
| - Recettore dello scarico: | Fognatura nera tipo A |
| - Sistemi di trattamento prima dello scarico: | Vasca di decantazione |

2. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio e lavorazione frutta.
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
SST $\leq$ 1000 mg/l;
BOD5 $\leq$ 500 mg/l;
COD $\leq$ 1000 mg/l..
4. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 450 mc/anno. **Ogni quattro anni**, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
vasca di decantazione (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo individuato tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.
6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
11. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
12. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 dell'11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
13. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

14. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
15. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par.5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
16. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
17. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
18. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
19. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
20. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
21. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06, pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO : Schema di rete fognaria

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA presentata dalla Ditta LAGHI DOMENICO SAS e successive integrazioni contenenti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del TCA M. Casadio resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Cà Mattioli, 2, rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997;

Vista inoltre la relazione acustica allegata alla dichiarazione sopracitata da cui si evince che:

- l'attività non è in funzione in quanto ha carattere stagionale ed è a regime unicamente nella stagione estiva ed in intervallo diurno pertanto durante il sopralluogo non è stato possibile eseguire misura fonometriche di controllo degli impianti tecnologici a servizio delle celle frigo e delle emissioni più impattanti;
- è stato comunque possibile appurare la presenza di opere di mitigazione a contorno dell'impianto tecnologico esterno più impattante costituite da una barriera fonoisolante e fonoassorbente con sviluppo verticale fino alla pensilina e una pila di box di stoccaggio frutta costantemente ubicati a fronte della macchina, il tutto a protezione dei ricettori residenziali vicini ;
- a conferma di quanto dichiarato, sarà svolta una verifica strumentale post operam dei limiti assoluti e differenziali di immissione in corrispondenza del periodo di maggior emissione delle lavorazioni (condizioni più gravose per i ricettori, durante la stagione estiva) ;

Preso atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica e considerato che al fine di una corretta valutazione di impatto acustico le misurazioni fonometriche dovranno essere effettuate nelle condizioni di massimo disturbo si ritiene di accogliere il rinvio della presentazione dopo il periodo estivo ;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

- entro il 31/8/2018, a verifica di quanto dichiarato dal TCA dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam nelle condizioni di massimo disturbo e presso tutti i ricettori ; il risultato di tali misure, ovvero la verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, dovrà essere inoltrato all'Autorità competente, in relazione tecnica unitamente alla descrizione delle opere di contenimento acustico da adottare, qualora necessarie;
- siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di ARPAE dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.